

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 27 - numero 5826 di Martedì 08 aprile 2025**

# **La valutazione del rischio chimico nei laboratori di ricerca universitari**

*Un saggio si sofferma sulle criticità della valutazione del rischio chimico nei laboratori di ricerca universitari tra problemi normativi e difficoltà operative. Focus sull'identificazione delle sostanze e dei pericoli.*

Urbino, 8 Apr ? L'autonomia riconosciuta in Italia alle **università** trova conferma nell'adattamento ? tenendo conto delle specifiche peculiarità della realtà universitaria ? della disciplina normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ancora oggi contenuta nel **decreto ministeriale n. 363 del 5 agosto 1998** (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*).

Questo decreto con l'avvento del d.lgs. n. 81/2008 "**avrebbe dovuto essere sostituito**, secondo la previsione dell'art. 3 comma 2, da un nuovo analogo provvedimento coordinato con il vigente Testo Unico". Ma a distanza di ormai 16 anni dall'entrata in vigore del Testo Unico "tale previsione è rimasta lettera morta, consentendo la sopravvivenza e la piena vigenza del d.m. n. 363/1998".

A ricordarlo, a focalizzarsi poi sulle criticità in ordine agli attori prevenzionistici a livello universitario e, inoltre, a fornire alcune coordinate per un'efficace valutazione del rischio chimico, è un breve saggio ? dal titolo "**La valutazione del rischio chimico nei laboratori di ricerca universitari tra norme e operatività**" - pubblicato sul numero 2/2024 di "**Diritto della sicurezza sul lavoro**", rivista online dell'Osservatorio Olympus dell' Università degli Studi di Urbino.

Il saggio ? curato da Lorenzo Vecchi (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione e docente incaricato in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso l'Università degli Studi di Ferrara), Elena Bellettini (Addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione e docente incaricata in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso l'Università degli Studi di Ferrara) e Angelica Tamiazzo (Addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione e formatrice in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso l'Università degli Studi di Ferrara) ? costituisce una rielaborazione di un contributo destinato al volume "*Esposizione lavorativa a sostanze tossiche. Percorsi multidisciplinari tra prevenzione e responsabilità*", a cura di S. Buoso, D. Castronuovo, N. Murgia.

Nell'articolo di presentazione del saggio affrontiamo i seguenti temi:

- Il rischio chimico e il responsabile dell'attività didattica o di ricerca
- Il rischio chimico e l'identificazione delle sostanze pericolose
- Il rischio chimico e l'identificazione delle proprietà pericolose

## Il rischio chimico e il responsabile dell'attività didattica o di ricerca

L'intervento si sofferma sulle lacune normative e ricorda come il **responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio** (R.a.d.r.l.) costituisca una "figura fulcro del sistema prevenzionistico a livello universitario".

Infatti quest'ultimo ? nello svolgimento delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio ? "può definirsi come attore prevenzionistico 'diretto': si rapporta con "studenti, ricercatori, dottorandi, borsisti, che si cimentano sovente ? nell'ambito delle attività svolte ? con agenti chimici, fisici, biologici, macchine e attrezzature di lavoro".

E tale R.a.d.r.l. "è tenuto ad una serie di doveri di tipo prevenzionistico, protezionistico e perfino formativo nella misura in cui è tenuto (nell'ambito delle proprie attribuzioni) a provvedere *'direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi [...]*' (art. 6, DM 363/1998).

A questo proposito l'autore ribadisce che proprio alla luce del "rapporto" che lega il R.a.d.r.l. ai destinatari della tutela, è "evidente come sarebbe necessario un **intervento legislativo chiarificatore**, utile a mettere 'nero su bianco' su chi ? e in che misura ? ricadano gli obblighi prevenzionistici e protezionistici all'interno dell'ambiente universitario". Anche perché a 16 anni di distanza dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008, il d.m. n. 363/1998 "sembra non rappresentare le attuali esigenze prevenzionistiche" ed è, dunque, necessario un intervento di aggiornamento.

## Il rischio chimico e l'identificazione delle sostanze pericolose

Dopo aver ribadito l'esigenza di un aggiornamento legislativo gli autori ? "senza pretesa di validità universale ed esaustività ma rifacendosi a prassi consolidate" ? riportano utili informazioni sui principali "momenti operativi che caratterizzano le **attività di valutazione del rischio chimico nei laboratori di ricerca universitari**".

Si ricorda che la prima operazione da compiere nell'approcciare la valutazione del rischio chimico è "**l'identificazione delle sostanze pericolose impiegate** nei vari processi al fine di censirle in modo completo e identificare successivamente le loro **caratteristiche di pericolosità**". Cosa non particolarmente semplice, ad esempio nei laboratori di ricerca, quando "si ha a che fare con decine e decine di sostanze diverse in ogni singolo ambiente".

Per garantire una gestione efficace di questa fase ? "ritenendo improbabile che coloro che si occupano di valutazione dei rischi abbiano la concreta possibilità di censire 'manualmente' centinaia di sostanze disseminate per gli edifici di un ateneo" ? è importante "**creare un flusso informativo funzionante** e a 'doppia via' con i gruppi di ricerca".

E questa fase può oggi essere supportata dalla digitalizzazione e informatizzazione che investe anche tali attività, "tramite l'ausilio di strumenti di comunicazione informatica più o meno strutturati, spaziando da semplici formulari elettronici fino all'impiego di software gestionali per la salute e sicurezza sul lavoro, creati in-house o reperibili tra le innumerevoli soluzioni proposte dal mercato e sviluppate dalle software house di settore".

Una soluzione utile ? continuano gli autori - può essere quella di "sfruttare" le logiche software front end "che consentono l'inserimento in modo intelligibile dei dati direttamente da parte dei gruppi di ricerca, consentendone l'acquisizione immediata e puntuale, per poi poter essere analizzati da coloro che eseguono materialmente la valutazione dei rischi, potendo 'attenzione' quelle situazioni meritevoli di approfondimento dopo una 'scrematura' preliminare".

## Il rischio chimico e l'identificazione delle proprietà pericolose

Una volta che sia superata la fase del censimento e dell'analisi delle sostanze impiegate e delle attività in cui queste vengono adoperate, "si apre il capitolo concernente l'**identificazione delle proprietà pericolose per la salute e la sicurezza delle sostanze utilizzate**", momento che trova il suo "caposaldo nell'acquisizione e consultazione delle schede dati di sicurezza (SDS), che il fornitore di una sostanza chimica deve trasmettere ai destinatari ai sensi dell'art. 31 del regolamento n. 1907/2006" ( Regolamento REACH), "obbligo confermato altresì dall'art. 223, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008".

Si ricorda, tuttavia, che la prassi "conta alcuni casi in cui le **SDS** non vengono recapitate, o risultano carenti nella loro compilazione: il primo problema nella maggior parte dei casi può essere sdrammatizzato 'bussando' alla porta del fornitore stesso, tenuto a consegnarle gratuitamente e nella lingua dello stato nel quale la sostanza viene immessa in commercio. Nel secondo caso ? ovverosia 'porre rimedio' a una carenza di informazioni generata da una SDS carente ? vengono in soccorso dei valutatori numerose **banche dati e risorse informatiche**".

Banche dati e risorse che permettono di raggiungere tutte quelle informazioni "utili alla comprensione delle caratteristiche pericolose delle sostanze impiegate e funzionali alla valutazione del rischio, quali quelle riguardanti le misure di prevenzione e protezione più idonee al caso, i pertinenti limiti di esposizione occupazionale (non sempre stabiliti per determinati agenti chimici dalle fonti normative nazionali cogenti), dati tossicologici, ecc."

Riprendiamo alcune **risorse** che gli autori ritengono maggiormente significative e autorevoli (e che sono gratuite e di libero accesso).

- Banca dati ECHA sulle sostanze chimiche
- OSHA Occupational Chemical Database
- NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards
- GESTIS Substance Database
- ILO International Chemical Safety Cards
- OECD eChemPortal

Concludiamo questa breve presentazione, rimandando alla lettura integrale del saggio e ricordando che gli autori, oltre a presentare la fase dell'identificazione delle sostanze impiegate e delle loro caratteristiche di pericolosità, si soffermano anche su:

- misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
- valutazione del rischio espositivo tra algoritmi e misurazioni.

*Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:*

Università di Urbino Carlo Bo, Osservatorio Olympus, Diritto della sicurezza sul lavoro, "La valutazione del rischio chimico nei laboratori di ricerca universitari tra norme e operatività", a cura di Lorenzo Vecchi (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione e docente incaricato in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso l'Università degli Studi di Ferrara), Elena Bellettini (Addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione e docente incaricata in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso l'Università degli Studi di Ferrara) e Angelica Tamiazzo (Addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione e formatrice in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso l'Università degli Studi di Ferrara), Diritto della Sicurezza sul Lavoro (DSL) n. 2/2024.



Licenza [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)